



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:

-Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
-Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. [REDACTED], promossa

DA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] giusta procura in atti;

- APPELLANTE -

CONTRO

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Campobasso, [REDACTED] giusta procura in atti;

- APPELLATI -

Impugnazione: avverso la Sentenza n. [REDACTED], emessa dal Tribunale di Campobasso – contratti bancari – mutuo fondiario.

Conclusioni delle parti: come da note di udienza, che qui devono ritenersi per ripetute e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 07.02.2020, i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 30.12.2019 da [REDACTED], quale procuratrice di Banca [REDACTED] (d'ora in avanti, per brevità, [REDACTED]), per il pagamento della somma di € 135.146,74, in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 18.07.2005.

Gli opposenti deducevano, tra l'altro, l'usurarietà del tasso di mora, l'illegittimità del piano di ammortamento "alla francese" per presunta applicazione di un regime di capitalizzazione composta e la



conseguente indeterminazione del tasso di interesse applicato, con richiesta di applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio, interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c. la società [REDACTED] (d'ora in avanti, per brevità, [REDACTED]), quale successore a titolo particolare nel diritto di credito controverso a seguito di operazione di scissione parziale da [REDACTED].

Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) contabile, il Tribunale di Campobasso, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva parzialmente l'opposizione. Il Giudice di prime cure, pur rigettando la doglianza sull'usurarietà dei tassi, dichiarava la nullità della clausola relativa al calcolo degli interessi per indeterminazione ex art. 1284 c.c., sia per una riscontrata difformità tra l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) dichiarato in contratto e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ricalcolato, sia perché riteneva che il piano di ammortamento "alla francese" applicasse un regime di capitalizzazione composta non pattuito. Per l'effetto, rideterminava il debito residuo nella minor somma di € 94.515,01, applicando il tasso legale e compensando le somme versate in eccesso. Le spese di lite venivano parzialmente compensate.

Avverso tale sentenza ha proposto appello [REDACTED], affidandolo a due motivi, con i quali censura la decisione del Tribunale per erronea interpretazione giuridica.

Con il primo motivo, l'appellante contesta la statuizione di nullità derivante dalla difformità tra ISC/TAEG indicato e quello effettivo, sostenendo che l'ISC abbia mera funzione informativa e la sua erronea indicazione non comporti la nullità della clausola interessi né l'applicazione delle sanzioni ex art. 117 T.U.B.

Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto che il piano di ammortamento "alla francese" generi un'illecita capitalizzazione composta e, di conseguenza, l'indeterminatezza del tasso di interesse, sottolineando peraltro come tale conclusione sia in contrasto con le risultanze della stessa CTU.

Si sono costituiti gli appellati, sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

§ 2 - Sul primo motivo di appello: erronea interpretazione giuridica degli effetti della difformità tra TAEG/ISC indicato e quello applicato.

Con il primo motivo, l'appellante, come detto, lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato la nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminazione, a seguito della "difformità accertata tra ISC e TAEG". Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU su questo specifico punto, ha ritenuto che tale discrepanza violasse gli obblighi di trasparenza sanciti dagli artt. 116 e 117 T.U.B. e ha proceduto alla rideterminazione del debito applicando il tasso sostitutivo.

La censura è fondata.

Il Tribunale ha errato nell'attribuire alla difformità dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), o Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), la sanzione della nullità della clausola interessi con conseguente applicazione di un tasso sostitutivo. Come correttamente dedotto dall'appellante, l'ISC/TAEG non costituisce una condizione economica applicata al rapporto, bensì un indicatore sintetico con finalità meramente informativa. La sua funzione, imposta dalla normativa sulla trasparenza bancaria, è quella di permettere al cliente di percepire con immediatezza il costo complessivo del finanziamento, al fine di poter agevolmente confrontare le diverse offerte presenti sul mercato.



Le condizioni economiche che regolano il sinallagma contrattuale sono altre, segnatamente il Tasso Annuo Nominale (TAN), le spese e gli altri oneri puntualmente specificati nel contratto. L'ISC è il risultato di una formula matematica che include tali costi, ma non è esso stesso un tasso applicato al capitale mutuato per il calcolo degli interessi corrispettivi.

Ne consegue che un'eventuale erronea o imprecisa indicazione dell'ISC non incide sulla validità né sulla determinatezza delle clausole che fissano il tasso di interesse (TAN) e le altre condizioni economiche. La sanzione della sostituzione automatica delle clausole nulle con i parametri di legge, prevista dall'art. 117, comma 7, T.U.B., si riferisce alla mancanza o alla nullità delle clausole che stabiliscono "tassi, prezzi e altre condizioni" e non può essere estesa a un indicatore che ha valenza puramente informativa. Un'eventuale violazione degli obblighi informativi relativi all'ISC potrebbe, in astratto e ove ne ricorrano i presupposti, rilevare sul piano della responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.), ma non comporta la nullità del contratto o della clausola relativa agli interessi.

Tale interpretazione è ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il TAEG/ISC ha "una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla, peraltro, alcuna sanzione di nullità" (*ex ultra* Cass. Civ., sez. VI, n. 26585 del 09.09.2022).

Va altresì escluso che al caso di specie possa applicarsi la sanzione della nullità prevista dall'art. 125-bis, comma 6, T.U.B. in materia di credito ai consumatori, poiché, come evidenziato dall'appellante, il finanziamento in oggetto, di importo pari a € 180.000,00, eccede la soglia massima di € 75.000,00 prevista dall'art. 122, comma 1, lett. a), T.U.B. per l'applicazione di tale disciplina.

Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha fondato la declaratoria di nullità sulla discrepanza dell'ISC.

§ 3 - Sul secondo motivo di appello: erronea interpretazione giuridica sugli effetti dell'applicazione del piano di ammortamento "alla francese".

Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ravvisato un'ulteriore causa di nullità per indeterminatezza della clausola interessi nel metodo di ammortamento "alla francese". Il Tribunale ha ritenuto che tale metodo, comportando l'applicazione di un "regime composto", determinasse un "maggior esborso a carico del mutuatario" e rendesse "indeterminabile il calcolo degli interessi", in quanto il tasso effettivo non corrisponderebbe a quello nominale pattuito.

Anche tale motivo è fondato.

La tesi secondo cui il piano di ammortamento c.d. "alla francese" implicherebbe un'occulta capitalizzazione degli interessi (anatocismo), in violazione dell'art. 1283 c.c., e renderebbe indeterminato il tasso di interesse, è basata su un presupposto tecnico-matematico errato. Nel sistema di ammortamento francese, la rata costante è calcolata con una formula di equivalenza finanziaria che consente di ripartire il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sull'intera durata del finanziamento. La quota interessi di ciascuna rata è calcolata applicando il tasso di interesse pattuito (TAN) al solo capitale residuo del periodo precedente. Gli interessi così calcolati vengono pagati a ogni scadenza e non vengono mai capitalizzati, ovvero non producono a loro volta interessi.

Il fatto che la quota interessi sia preponderante nelle prime rate e decresca nel tempo, mentre la quota capitale cresce, è una mera conseguenza matematica del fatto che il capitale residuo, su cui gli interessi vengono calcolati, è più alto all'inizio del piano di rimborso e si riduce progressivamente. Non vi è, pertanto, alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., né alcuna divergenza tra il tasso nominale pattuito e quello effettivamente applicato.



La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai costante nel ritenere la piena legittimità di tale sistema di ammortamento, escludendo che esso dia luogo a fenomeni anatocistici o a indeterminatezza dell'oggetto del contratto (cfr. ex multis, Trib. Roma, 09.08.2018; Trib. Milano, 27.06.2019). Il piano di ammortamento, infatti, non fa altro che esplicitare una modalità di restituzione del debito, le cui componenti essenziali (capitale, tasso, durata, importo rata) sono chiaramente determinate nel contratto, in piena conformità con il requisito di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.

Peraltro, come correttamente rilevato dall'appellante, la decisione del Tribunale si pone in palese e immotivato contrasto con le risultanze della stessa CTU. Dalla lettura dell'atto di appello, emerge infatti che il consulente d'ufficio aveva escluso la presenza di anatocismo, chiarendo che "gli interessi alla scadenza sono distribuiti attraverso l'utilizzo della formula dell'interesse semplice" e che l'applicazione della formula di calcolo della rata "non può dare luogo ad alcuna applicazione di interessi su interessi e, conseguentemente, non può generare alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato" (cfr. pag. 15 dell'atto di appello che cita la CTU). Il Giudice di prime cure si è discostato da tali conclusioni tecniche senza fornire una motivazione adeguata e convincente, fondando la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale minoritario e ormai superato.

Anche il secondo motivo di appello deve quindi essere accolto.

§ 4 - Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli appellati, in solido tra loro. La liquidazione è effettuata come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Le spese della CTU espletata in primo grado, come liquidate, vanno poste definitivamente a carico degli appellati.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] (e, per essa, [REDACTED]) contro [REDACTED] e [REDACTED], avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. [REDACTED], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1. Accoglie** l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, **rigetta** l'opposizione a precetto proposta dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] con atto di citazione notificato il 07.02.2020.
- 2. Dichiara** il diritto di [REDACTED] a procedere ad esecuzione forzata in forza dell'atto di precetto notificato il 30.12.2019 per la somma di € 135.146,74, oltre interessi e spese come ivi indicati.
- 3. Condanna** in solido i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] alla refusione, in favore della società appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: quanto al primo grado, in € [REDACTED], oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; quanto al presente grado, in € [REDACTED] per esborsi [REDACTED] per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- 4. Pone** definitivamente a carico degli appellati, in via solidale, le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate in primo grado.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.

Il Giudice Ausiliario Relatore

Avv. Eriberto Di Blasio

Il Presidente

Dott.ssa Maria Grazia d'Errico



Sentenza n. 446/2025 pubbl. il 05/12/2025

